



Bruxelles, 16.10.2013  
COM(2013) 712 final

2013/0339 (NLE)

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante fissazione del tasso di adeguamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 per l'anno civile 2013 e abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2013 della Commissione**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sancisce la regola fondamentale per il finanziamento dell'Unione, secondo la quale il bilancio annuale dell'UE deve essere conforme al quadro finanziario pluriennale (QFP). Al fine di garantire che gli importi destinati al finanziamento della politica agricola comune (PAC) rispettino i sottomassimali per le spese di mercato e i pagamenti diretti della rubrica 2, fissati nel regolamento che il Consiglio deve adottare a norma dell'articolo 312, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ha previsto un meccanismo di disciplina finanziaria che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori<sup>1</sup>. In base a tale meccanismo, si procede a un adeguamento dei pagamenti diretti quando le previsioni per i pagamenti diretti e le spese di mercato indicano che il sottomassimale annuo della rubrica 2 del quadro finanziario sarà superato, tenendo conto di eventuali trasferimenti finanziari tra il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

In sede di elaborazione del progetto di bilancio 2014, le stime per i pagamenti diretti e le spese connesse al mercato hanno indicato un probabile superamento del sottomassimale della rubrica 2 per l'esercizio finanziario 2014, una volta effettuati i trasferimenti finanziari tra FEAGA e FEASR. Di conseguenza, per rispettare il massimale occorre ridurre i pagamenti diretti.

Sulla base di tali elementi, la Commissione ha presentato una proposta intesa a fissare il tasso di adeguamento dei pagamenti diretti per l'anno civile 2013<sup>2</sup>, che doveva essere adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro il 30 giugno 2013 conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 modificato dal regolamento (UE) n. 671/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>. Tuttavia il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno fissato il tasso in questione entro il 30 giugno 2013. Di conseguenza, la Commissione ha fissato il tasso con il regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2013<sup>4</sup>, conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune<sup>5</sup>.

In virtù dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione può proporre un adattamento di tale tasso in base a nuovi elementi in suo possesso. Il Consiglio potrà adattare il tasso di adeguamento entro il 1° dicembre 2013. Le previsioni aggiornate riguardanti le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti, di cui alla lettera rettificativa al progetto di bilancio 2014, indicano che è necessario un importo diverso di disciplina finanziaria. Pertanto occorre proporre di adattare il tasso di adeguamento.

---

<sup>1</sup> GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

<sup>2</sup> COM(2013) 159 definitivo.

<sup>3</sup> GU L 204 del 31.7.2012, pag. 11.

<sup>4</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2013 della Commissione recante fissazione di un tasso di adeguamento per i pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 per l'anno civile 2013 (GU L 268, 10.10.2013, p.5).

<sup>5</sup> GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

## **2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO**

La presente proposta attua il disposto dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio. Non è stato necessario consultare previamente le parti interessate, né effettuare una valutazione d'impatto.

## **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

La presente proposta modifica il tasso di adeguamento della disciplina finanziaria di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2013 per l'anno civile 2013.

## **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Il calcolo del tasso di adeguamento adattato della disciplina finanziaria rientra nell'elaborazione della lettera rettificativa al progetto di bilancio 2014 ed è inteso a rispettare il massimale netto del FEAGA, ossia il sottomassimale per le spese di mercato e i pagamenti diretti della rubrica 2 per l'esercizio finanziario 2014, una volta effettuati i trasferimenti finanziari tra il FEAGA e il FEASR. Il massimale netto del FEAGA per l'esercizio finanziario 2014 è calcolato in base agli stessi principi previsti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2013 della Commissione. La lettera rettificativa n. 2 del progetto di bilancio 2014 comprende un importo di riserva per le crisi nel settore agricolo (424,5 mio EUR).

Le stime della lettera rettificativa relative agli stanziamenti di bilancio per gli aiuti diretti e le spese connesse al mercato indicano che è necessario ridurre i pagamenti diretti da concedere agli agricoltori per l'anno civile 2013 di 902,9 mio EUR, rispetto a 1 471,4 mio EUR previsti nel progetto di bilancio. Il tasso di adeguamento adattato, necessario per rispettare il massimale è del 2,453658%. È stato calcolato con lo stesso metodo utilizzato nel regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2013 della Commissione.

L'applicazione del suddetto tasso di adeguamento darà luogo alla riduzione degli importi dei pagamenti diretti per le linee di bilancio corrispondenti alle spese relative alle domande di aiuto presentate dagli agricoltori per l'anno civile 2013 (esercizio finanziario 2014).

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante fissazione del tasso di adeguamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 per l'anno civile 2013 e abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2013 della Commissione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune<sup>6</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafi 4 e 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 marzo 2013 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per la fissazione di un tasso di adeguamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, per l'anno civile 2013<sup>7</sup>. Il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno stabilito tale adeguamento entro il 30 giugno, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio<sup>8</sup>. Pertanto, conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione ha fissato l'adeguamento nel regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2013 della Commissione<sup>9</sup>.
- (2) Le previsioni per i pagamenti diretti e le spese di mercato, contenute nella lettera rettificativa della Commissione n. 2 al progetto di bilancio 2014, indicano che è necessario adeguare l'importo previsto di disciplina finanziaria che era stato preso in considerazione nel progetto di bilancio 2014. La lettera rettificativa n. 2 al progetto di bilancio è stata elaborata tenendo conto di un importo di disciplina finanziaria di 902,9 mio EUR, di cui una parte destinata alla riserva per le crisi nel settore agricolo. Il tasso di adeguamento per i pagamenti diretti fissato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2013 deve pertanto essere adattato conformemente all'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

---

<sup>6</sup> GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

<sup>7</sup> COM(2013) 159 definitivo.

<sup>8</sup> Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

<sup>9</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2013 della Commissione recante fissazione di un tasso di adeguamento per i pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009, per l'anno civile 2013 (GU L 268, 10.10.2013, p.5).

- (3) Di norma, gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti per un dato anno civile (N) ricevono i pagamenti entro un determinato termine compreso nell'esercizio finanziario (N+1). Gli Stati membri tuttavia, entro certi limiti, hanno facoltà di effettuare pagamenti tardivi agli agricoltori oltre il termine previsto, senza restrizioni di tempo. Tali pagamenti tardivi possono rientrare in un esercizio finanziario successivo. Quando la disciplina finanziaria viene applicata per un dato anno civile, il tasso di adeguamento non deve applicarsi ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate in anni civili diversi da quello a cui si applica la disciplina finanziaria. Al fine di garantire parità di trattamento a tutti gli agricoltori, è quindi opportuno disporre che il tasso di adeguamento sia applicato solo ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate nell'anno civile a cui si applica la disciplina finanziaria, a prescindere dal momento in cui i pagamenti verranno corrisposti agli agricoltori.
- (4) Nell'accordo politico sulla riforma della politica agricola comune, del 26 giugno 2013, è stato deciso che la disciplina finanziaria debba applicarsi ai pagamenti diretti di importo superiore a 2 000 EUR. Si è concordato inoltre che il rimborso di (eventuali) stanziamenti non utilizzati al termine dell'esercizio finanziario sarà versato agli agricoltori l'anno successivo in base alla disciplina finanziaria. A fini di coerenza è opportuno fissare la stessa soglia per tutti gli anni. La disciplina finanziaria è applicata secondo modalità analoghe per l'anno civile 2013, per congruenza con quanto è stato convenuto di applicare in futuro; pertanto, è opportuno disporre che il tasso di adeguamento si applichi solo agli importi superiori a 2 000 EUR.
- (5) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, nell'ambito dell'applicazione della tabella degli incrementi di cui all'articolo 121 di detto regolamento, a tutti i pagamenti diretti concessi nei nuovi Stati membri elencati all'articolo 2, lettera g), del regolamento, la disciplina finanziaria non si applica ai nuovi Stati membri fino all'inizio dell'anno civile in cui il livello dei pagamenti diretti ivi applicabile è almeno uguale al livello di tali pagamenti applicabile in quel momento negli altri Stati membri. Poiché in Bulgaria e in Romania i pagamenti diretti sono ancora soggetti, nell'anno civile 2013, all'applicazione della tabella degli incrementi, il tasso di adeguamento da fissare nel presente regolamento non deve applicarsi ai pagamenti da erogare agli agricoltori in questi due Stati membri.
- (6) Il regolamento (CE) n. 73/2009 è stato adattato dall'atto di adesione della Croazia. Poiché nell'anno civile 2013 la Croazia è soggetta all'applicazione della tabella degli incrementi di cui all'articolo 121 del regolamento (CE) n. 73/2009, il tasso di adeguamento da fissare nel presente regolamento non deve applicarsi ai pagamenti da erogare agli agricoltori della Croazia.
- (7) Al fine di garantire che il tasso adattato sia applicabile a decorrere dalla data prevista dal regolamento (CE) n. 73/2009, quando devono iniziare i pagamenti agli agricoltori, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1° dicembre 2013.
- (8) Il nuovo tasso di adeguamento deve essere preso in considerazione ai fini del calcolo dell'intero pagamento da concedere a un agricoltore per una domanda di aiuto presentata per l'anno civile 2013. Per motivi di chiarezza, il regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2013 deve pertanto essere abrogato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Gli importi dei pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009, superiori a 2 000 EUR, da erogare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate relativamente all'anno civile 2013, sono ridotti del 2,453658%.
2. La riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica in Bulgaria, Romania e Croazia.

*Articolo 2*

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2013<sup>10</sup> è abrogato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il [settimo] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---

<sup>10</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2013 della Commissione recante fissazione di un tasso di adeguamento per i pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 per l'anno civile 2013 (GU L 268, 10.10.2013, p.5).

# SCHEDA FINANZIARIA

FS/13/

6.15.2013.1

DATA: 26.09.2013

<p>1. LINEA DI BILANCIO: Cfr. previsioni di bilancio dopo aggiustamento (ex modulazione) e disciplina finanziaria per ciascuna delle voci di seguito riportate:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">05 03 01 01 (RPU)</td> <td style="text-align: right;">30 083</td> </tr> <tr> <td>05 03 01 02 (RPUS)</td> <td style="text-align: right;">7 382</td> </tr> <tr> <td>05 03 01 03 (Pagamento distinto per lo zucchero)</td> <td style="text-align: right;">277</td> </tr> <tr> <td>05 03 01 04 (Pagamento distinto per gli ortofrutticoli)</td> <td style="text-align: right;">12</td> </tr> <tr> <td>05 03 01 05 (Sostegno specifico art. 68 – pagamento disaccoppiato)</td> <td style="text-align: right;">487</td> </tr> <tr> <td>05 03 01 06 (Pagamento distinto per i frutti rossi)</td> <td style="text-align: right;">11</td> </tr> <tr> <td>05 03 02 06 (Premio per vacca nutrice)</td> <td style="text-align: right;">902</td> </tr> <tr> <td>05 03 02 07 (Premio nazionale supplementare per vacca nutrice)</td> <td style="text-align: right;">49</td> </tr> <tr> <td>05 03 02 13 (Premio per pecora e per capra)</td> <td style="text-align: right;">23</td> </tr> <tr> <td>05 03 02 14 (Premio supplementare per pecora e per capra)</td> <td style="text-align: right;">7</td> </tr> <tr> <td>05 03 02 28 (Aiuto per i bachi da seta)</td> <td style="text-align: right;">0,5</td> </tr> <tr> <td>05 03 02 39 (Imp. suppl. prod. barbabietole da zucchero e canna da zucchero)</td> <td style="text-align: right;">21</td> </tr> <tr> <td>05 03 02 40 (Aiuto alla superficie per il cotone)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>05 03 02 44 (Sostegno specifico art. 68 – pagamento accoppiato)</td> <td style="text-align: right;">239</td> </tr> <tr> <td>05 03 02 50 (POSEI – programmi comunitari di sostegno)</td> <td style="text-align: right;">1089</td> </tr> <tr> <td>05 03 02 52 (POSEI – isole del Mar Egeo)</td> <td style="text-align: right;">407</td> </tr> <tr> <td>05 03 10 Riserva per le crisi nel settore agricolo</td> <td style="text-align: right;">18</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">424,5</td> </tr> </table>	05 03 01 01 (RPU)	30 083	05 03 01 02 (RPUS)	7 382	05 03 01 03 (Pagamento distinto per lo zucchero)	277	05 03 01 04 (Pagamento distinto per gli ortofrutticoli)	12	05 03 01 05 (Sostegno specifico art. 68 – pagamento disaccoppiato)	487	05 03 01 06 (Pagamento distinto per i frutti rossi)	11	05 03 02 06 (Premio per vacca nutrice)	902	05 03 02 07 (Premio nazionale supplementare per vacca nutrice)	49	05 03 02 13 (Premio per pecora e per capra)	23	05 03 02 14 (Premio supplementare per pecora e per capra)	7	05 03 02 28 (Aiuto per i bachi da seta)	0,5	05 03 02 39 (Imp. suppl. prod. barbabietole da zucchero e canna da zucchero)	21	05 03 02 40 (Aiuto alla superficie per il cotone)		05 03 02 44 (Sostegno specifico art. 68 – pagamento accoppiato)	239	05 03 02 50 (POSEI – programmi comunitari di sostegno)	1089	05 03 02 52 (POSEI – isole del Mar Egeo)	407	05 03 10 Riserva per le crisi nel settore agricolo	18		424,5	<p>STANZIAMENTI: in mio EUR</p>
05 03 01 01 (RPU)	30 083																																				
05 03 01 02 (RPUS)	7 382																																				
05 03 01 03 (Pagamento distinto per lo zucchero)	277																																				
05 03 01 04 (Pagamento distinto per gli ortofrutticoli)	12																																				
05 03 01 05 (Sostegno specifico art. 68 – pagamento disaccoppiato)	487																																				
05 03 01 06 (Pagamento distinto per i frutti rossi)	11																																				
05 03 02 06 (Premio per vacca nutrice)	902																																				
05 03 02 07 (Premio nazionale supplementare per vacca nutrice)	49																																				
05 03 02 13 (Premio per pecora e per capra)	23																																				
05 03 02 14 (Premio supplementare per pecora e per capra)	7																																				
05 03 02 28 (Aiuto per i bachi da seta)	0,5																																				
05 03 02 39 (Imp. suppl. prod. barbabietole da zucchero e canna da zucchero)	21																																				
05 03 02 40 (Aiuto alla superficie per il cotone)																																					
05 03 02 44 (Sostegno specifico art. 68 – pagamento accoppiato)	239																																				
05 03 02 50 (POSEI – programmi comunitari di sostegno)	1089																																				
05 03 02 52 (POSEI – isole del Mar Egeo)	407																																				
05 03 10 Riserva per le crisi nel settore agricolo	18																																				
	424,5																																				
<p>2. DENOMINAZIONE DEL PROVVEDIMENTO: Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2013 della Commissione in merito alla fissazione del tasso di adeguamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 per l'anno civile 2013</p>																																					
<p>3. BASE GIURIDICA: Articolo 18, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune.</p>																																					
<p>4. OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO: Il presente progetto di regolamento adatta il tasso di adeguamento della disciplina finanziaria che si applica ai pagamenti diretti da concedere agli agricoltori per le domande di aiuto presentate per l'anno civile 2013 sulla base dei nuovi dati a disposizione.</p>																																					
<p>5. INCIDENZA FINANZIARIA</p>	<p>PERIODO DI 12 MESI (mio EUR)</p>	<p>ESERCIZIO IN CORSO 2013 (mio EUR)</p>	<p>ESERCIZIO SUCCESSIVO 2014 (mio EUR)</p>																																		
<p>5.0 SPESE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DEL BILANCIO DELL'UE (RESTITUZIONI/INTERVENTI)</li> <li>- DEI BILANCI NAZIONALI</li> <li>- DI ALTRI SETTORI</li> </ul>	<p>-902,9 + 424,5</p>	<p>s.o.</p>	<p>-902,9 + 424,5</p>																																		
<p>5.1 ENTRATE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RISORSE PROPRIE DELL'UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI)</li> <li>- SUL PIANO NAZIONALE</li> </ul>																																					
	2015	2016	2017	2018																																	
5.0.1 PREVISIONI DI SPESA																																					
5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA																																					
<p>5.2 METODO DI CALCOLO:</p>																																					

	Cfr. osservazioni																																	
6.0	FINANZIAMENTO POSSIBILE MEDIANTE STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE	s.o.																																
6.1	FINANZIAMENTO POSSIBILE MEDIANTE STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE	s.o.																																
6.2	NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE	NO																																
6.3	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI	NO																																
OSSERVAZIONI:																																		
<p>Il calcolo del tasso di adeguamento della disciplina finanziaria rientra nell'elaborazione della lettera rettificativa al progetto di bilancio 2014 per rispettare il massimale netto del FEAGA, ossia il sottomassimale per le spese di mercato e i pagamenti diretti della rubrica 2 per l'esercizio finanziario 2014, una volta effettuati i trasferimenti finanziari tra il FEAGA e il FEASR. Il massimale netto del FEAGA per l'esercizio finanziario 2014 è calcolato in base agli stessi principi del regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2013 della Commissione.</p> <p>Le stime della lettera rettificativa relative agli stanziamenti di bilancio per gli aiuti diretti e le spese connesse al mercato indicano che è necessario ridurre i pagamenti diretti da concedere agli agricoltori per l'anno civile 2013 di 902,9 mio EUR, rispetto a 1 471,4 mio EUR previsti nel progetto di bilancio. È incluso un importo di riserva per le crisi nel settore agricolo (424,5 mio EUR). Il tasso di adeguamento adattato, necessario per rispettare il massimale è del 2,453658% è stato calcolato con lo stesso metodo previsto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2013 della Commissione, ossia tenendo conto che si applica soltanto agli importi che superano i 2 000 EUR e non si applica in Bulgaria, Romania e Croazia, poiché tali paesi sono in fase di introduzione graduale della normativa nell'anno civile 2013.</p> <p>Gli importi previsti di disciplina finanziaria per ciascuna voce di bilancio sono i seguenti (mio EUR):</p> <table border="0"> <tr> <td>05 03 01 01 (RPU)</td> <td>717,1</td> </tr> <tr> <td>05 03 01 02 (RPUS)</td> <td>103,2</td> </tr> <tr> <td>05 03 01 03 (Pagamento distinto per lo zucchero)</td> <td>5,8</td> </tr> <tr> <td>05 03 01 04 (Pagamento distinto per gli ortofrutticoli)</td> <td>0,2</td> </tr> <tr> <td>05 03 01 05 (Sostegno specifico art. 68 – pagamento disaccoppiato)</td> <td>11,5</td> </tr> <tr> <td>05 03 01 06 (Pagamento distinto per i frutti rossi)</td> <td>0,2</td> </tr> <tr> <td>05 03 02 06 (Premio per vacca nutrice)</td> <td>22,2</td> </tr> <tr> <td>05 03 02 07 (Premio nazionale supplementare per vacca nutrice)</td> <td>1,3</td> </tr> <tr> <td>05 03 02 13 (Premio per pecora e per capra)</td> <td>0,3</td> </tr> <tr> <td>05 03 02 14 (Premio supplementare per pecora e per capra)</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>05 03 02 28 (Aiuto per i bachi da seta)</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>05 03 02 39 (Imp. suppl. prod. barbabietole da zucchero e canna da zucchero)</td> <td>0,6</td> </tr> <tr> <td>05 03 02 40 (Aiuto alla superficie per il cotone)</td> <td>6,2</td> </tr> <tr> <td>05 03 02 44 (Sostegno specifico art. 68 – pagamento accoppiato)</td> <td>25,2</td> </tr> <tr> <td>05 03 02 50 (POSEI – programmi comunitari di sostegno)</td> <td>8,7</td> </tr> <tr> <td>05 03 02 52 (POSEI – isole del Mar Egeo)</td> <td>0,3</td> </tr> </table> <p>Il regolamento ha un'incidenza finanziaria in quanto le stime degli stanziamenti di bilancio per i pagamenti diretti (prima dell'applicazione della disciplina finanziaria) sono state ridotte degli importi sopra indicati in seguito all'applicazione del tasso di adeguamento adattato di cui alla presente proposta. Pertanto, gli stanziamenti richiesti per il capitolo 05 03 (Aiuti diretti), indicati al punto 1 della presente scheda finanziaria per le voci di bilancio soggette alla disciplina finanziaria, assicurano il rispetto del massimale netto del FEAGA per l'esercizio finanziario 2014 e consentono di costituire la riserva per le crisi.</p>			05 03 01 01 (RPU)	717,1	05 03 01 02 (RPUS)	103,2	05 03 01 03 (Pagamento distinto per lo zucchero)	5,8	05 03 01 04 (Pagamento distinto per gli ortofrutticoli)	0,2	05 03 01 05 (Sostegno specifico art. 68 – pagamento disaccoppiato)	11,5	05 03 01 06 (Pagamento distinto per i frutti rossi)	0,2	05 03 02 06 (Premio per vacca nutrice)	22,2	05 03 02 07 (Premio nazionale supplementare per vacca nutrice)	1,3	05 03 02 13 (Premio per pecora e per capra)	0,3	05 03 02 14 (Premio supplementare per pecora e per capra)	0,1	05 03 02 28 (Aiuto per i bachi da seta)	0,0	05 03 02 39 (Imp. suppl. prod. barbabietole da zucchero e canna da zucchero)	0,6	05 03 02 40 (Aiuto alla superficie per il cotone)	6,2	05 03 02 44 (Sostegno specifico art. 68 – pagamento accoppiato)	25,2	05 03 02 50 (POSEI – programmi comunitari di sostegno)	8,7	05 03 02 52 (POSEI – isole del Mar Egeo)	0,3
05 03 01 01 (RPU)	717,1																																	
05 03 01 02 (RPUS)	103,2																																	
05 03 01 03 (Pagamento distinto per lo zucchero)	5,8																																	
05 03 01 04 (Pagamento distinto per gli ortofrutticoli)	0,2																																	
05 03 01 05 (Sostegno specifico art. 68 – pagamento disaccoppiato)	11,5																																	
05 03 01 06 (Pagamento distinto per i frutti rossi)	0,2																																	
05 03 02 06 (Premio per vacca nutrice)	22,2																																	
05 03 02 07 (Premio nazionale supplementare per vacca nutrice)	1,3																																	
05 03 02 13 (Premio per pecora e per capra)	0,3																																	
05 03 02 14 (Premio supplementare per pecora e per capra)	0,1																																	
05 03 02 28 (Aiuto per i bachi da seta)	0,0																																	
05 03 02 39 (Imp. suppl. prod. barbabietole da zucchero e canna da zucchero)	0,6																																	
05 03 02 40 (Aiuto alla superficie per il cotone)	6,2																																	
05 03 02 44 (Sostegno specifico art. 68 – pagamento accoppiato)	25,2																																	
05 03 02 50 (POSEI – programmi comunitari di sostegno)	8,7																																	
05 03 02 52 (POSEI – isole del Mar Egeo)	0,3																																	